

**REGOLAMENTO (CE) N. 1921/2000 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 31 agosto 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/1998/15) e il regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/16)****(BCE/2000/8)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «Statuto»), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

visti il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, nonché il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE del 1° dicembre 1998, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/1998/15) <sup>(4)</sup> e il regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE, del 1° dicembre 1998, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/16) <sup>(5)</sup>, devono essere modificati per le seguenti ragioni:

- 1) al fine di agevolare la gestione della liquidità della BCE e degli enti creditizi gli obblighi di riserva andrebbero confermati entro l'inizio del periodo di mantenimento;
- 2) in circostanze eccezionali gli enti creditizi potrebbero dover segnalare modifiche all'aggregato soggetto a riserva ovvero agli obblighi di riserva già confermati;
- 3) le procedure di conferma degli obblighi di riserva non esimono i soggetti dichiaranti dal dovere di segnalare in ogni caso informazioni statistiche corrette e di correggere le informazioni statistiche scorrette eventualmente segnalate;
- 4) è necessario definire procedure particolari per le fusioni e le scissioni aventi per oggetto enti creditizi al fine di chiarire i doveri di questi ultimi a riguardo degli obblighi di riserva;

5) le definizioni dei termini «fusione» e «scissione» contenute nel presente regolamento si basano su quelle già esistenti nel diritto derivato della Comunità europea concernente le società per azioni; tali definizioni sono state modificate ai fini del presente regolamento;

6) le procedure di cui sopra non ostano alla possibilità di detenere le riserve minime attraverso un intermediario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE è modificato come segue:

1) Le seguenti definizioni sono inserite alla fine dell'articolo 1:

«— per “fusione” si intende l'operazione con la quale uno o più enti creditizi (“istituzioni incorporate”) si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono tutte le attività e passività a un altro ente creditizio (“istituzione incorporante”), anche di nuova costituzione,

— per “scissione” si intende l'operazione con la quale un ente creditizio (“istituzione scissa”) si scioglie senza liquidazione e trasferisce tutte le attività e passività a più istituzioni (“istituzioni beneficiarie”), le quali possono essere anche enti creditizi di nuova costituzione.»

2) L'articolo 3, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«3. L'aggregato soggetto a riserva in relazione ad un dato periodo di mantenimento deve essere calcolato dall'istituzione in base ai dati relativi al mese precedente quello nel quale ha inizio il periodo di mantenimento. Tale aggregato viene segnalato dall'istituzione alla competente BCN partecipante prima dell'inizio del periodo di mantenimento corrispondente, come richiesto nel quadro delle segnalazioni per le statistiche monetarie e bancarie della BCE contenuto nel regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE, del 1° dicembre 1998, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/16) (\*).

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 356 del 30.12.1998, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 356 del 30.12.1998, pag. 7.

4. Per le istituzioni con deroga concessa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE, l'aggregato soggetto a riserva viene calcolato — per i tre periodi di mantenimento immediatamente successivi a quello avente inizio dopo la fine di un trimestre — sulla base dei dati di fine trimestre segnalati in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE. Tali istituzioni confermano i propri obblighi di riserva e possono correggere i dati segnalati conformemente all'articolo 5.

(\*) GU L 356 del 30.12.1998, pag. 7.»

3) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

### Calcolo e conferma dell'obbligo di riserva

1. L'ammontare delle riserve minime che ogni istituzione deve detenere in un determinato periodo di mantenimento deve essere calcolato applicando le aliquote di riserva a ciascuna voce dell'aggregato soggetto a riserva per quel periodo, come definite nell'articolo 4. Tale ammontare, individuato dalla competente BCN partecipante e dall'istituzione in conformità delle procedure menzionate nel presente articolo, costituisce la base per i) la remunerazione degli importi detenuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva e ii) la valutazione del rispetto dell'obbligo di riserva da parte dell'istituzione.

2. A ciascuna istituzione è accordata una detrazione di 100 000 EUR da sottrarre dall'importo della riserva dovuta, fatto salvo il disposto degli articoli 11 e 13.

3. Le procedure di conferma degli obblighi di riserva delle singole istituzioni sono determinate da ciascuna BCN partecipante in conformità dei principi indicati di seguito. La competente BCN partecipante o l'istituzione prendono l'iniziativa di calcolare gli obblighi di riserva dell'istituzione per il periodo di mantenimento corrispondente, sulla base delle informazioni statistiche e dell'aggregato soggetto a riserva segnalati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE, del 1° dicembre 1998, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/16). La parte che effettua il calcolo ne notifica il risultato alla controparte entro e non oltre il 22° giorno del mese nel quale ha inizio il periodo di mantenimento ovvero, se tale giorno è festivo per la BCN, entro la giornata lavorativa precedente. La competente BCN partecipante può fissare una scadenza più ravvicinata per la notifica degli obblighi di riserva. L'obbligo di riserva calcolato viene confermato entro e non oltre il primo giorno del periodo di mantenimento. L'assenza di reazioni entro il primo giorno del periodo di mantenimento viene interpretata come conferma degli obblighi di riserva dell'istituzione per il periodo medesimo.

4. Successivamente alla conferma degli obblighi di riserva dell'istituzione in conformità della procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la competente

BCN partecipante può accettare dall'istituzione modifiche sia all'aggregato soggetto a riserva — segnalato ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE, del 1° dicembre 1998, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/16) — sia agli obblighi di riserva confermati. La parte che effettua le modifiche ne dà comunicazione alla controparte entro e non oltre il giorno 14 del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di mantenimento, ovvero entro la giornata lavorativa precedente se il giorno 14 è festivo per la BCN. La competente BCN partecipante può fissare una scadenza più ravvicinata per la presentazione delle modifiche. Queste ultime vanno confermate da parte del soggetto notificato entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di mantenimento, ovvero entro la giornata lavorativa precedente se il giorno 15 è festivo per la BCN. L'assenza di reazioni da parte del soggetto notificato entro il giorno 15, ovvero entro la giornata lavorativa precedente se il giorno 15 è festivo per la BCN, viene interpretata come conferma degli obblighi di riserva dell'istituzione per il periodo di mantenimento corrispondente. Qualora un'istituzione abusi della possibilità, offerta dal presente paragrafo, di modificare l'aggregato soggetto a riserva e gli obblighi di riserva, la possibilità di accettare modifiche dall'istituzione in oggetto può essere sospesa.

5. I termini stabiliti da una BCN partecipante per la notifica, la conferma, la modifica o il riscontro dei singoli dati relativi agli obblighi di riserva possono discostarsi da quelli indicati nel presente articolo. Le BCN partecipanti hanno facoltà di pubblicare un calendario delle scadenze successive previste per l'attuazione delle procedure di cui al presente articolo.

6. Nel caso in cui un'istituzione non segnali le informazioni statistiche pertinenti, specificate nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE, la competente BCN partecipante notifica all'istituzione interessata, a fini di conferma o riscontro in conformità delle procedure menzionate nel presente articolo, l'ammontare degli obblighi di riserva cui l'istituzione è soggetta per il periodo (o i periodi) di mantenimento in oggetto, stimato sulla base dei dati storici segnalati dall'istituzione e di ogni informazione rilevante. Ciò non reca pregiudizio all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio e al potere della BCE di irrogare sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica imposti dalla BCE.»

4) L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. Un'istituzione ha adempiuto agli obblighi di riserva se la media dei saldi di fine giornata nei propri conti di riserva nel periodo di mantenimento non è inferiore all'ammontare definito per quel periodo in conformità delle procedure di cui all'articolo 5.»

- 5) Nell'articolo 8, paragrafo 1, alla fine della prima frase sono inserite le parole «(in cui il risultato è arrotondato al centesimo più prossimo)».
- 6) L'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 13*

### **Fusioni e scissioni**

1. Per il periodo di mantenimento entro il quale la fusione ha effetto, gli obblighi di riserva delle istituzioni incorporate sono assunti dall'istituzione incorporante, la quale beneficia di ciascuna detrazione accordata alle istituzioni incorporate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2. Tutte le riserve detenute dalle istituzioni incorporate nel periodo di mantenimento entro il quale la fusione ha effetto sono contabilizzate insieme ai fini dell'adempimento degli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante.

2. A partire dal periodo di mantenimento immediatamente successivo a quello entro il quale la fusione ha effetto, all'istituzione incorporante viene accordata soltanto una detrazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva delle istituzioni incorporate e, se del caso, di quello dell'istituzione incorporante. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati per il periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Nella misura necessaria a ottenere informazioni statistiche adeguate su ciascuna istituzione incorporata, gli obblighi di segnalazione statistica di ognuna di queste ultime sono assunti dall'istituzione incorporante. Disposizioni particolari connesse alle caratteristiche delle istituzioni interessate alla fusione sono descritte nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE del 1° dicembre 1998 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/16).

3. Per il periodo di mantenimento entro il quale la scissione ha effetto, gli obblighi di riserva dell'istituzione scissa sono assunti dalle istituzioni beneficiarie che siano enti creditizi. Ciascuna di queste ultime è responsabile dell'aggregato soggetto a riserva dell'istituzione scissa, proporzionalmente alla propria quota di attribuzione. Le riserve dell'istituzione scissa nel periodo di mantenimento entro il quale la scissione ha effetto sono ripartite fra le istituzioni beneficiarie che siano enti creditizi secondo la stessa proporzione. Per il periodo di mantenimento entro il quale la scissione ha effetto, a ciascuna istituzione beneficiaria che sia un ente creditizio viene accordata la detrazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

4. A partire dal periodo di mantenimento immediatamente successivo a quello entro il quale la scissione ha effetto, e fino a quando le istituzioni beneficiarie che siano enti creditizi non abbiano segnalato i rispettivi aggregati soggetti a riserva conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE, del 1° dicembre 1998, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/

16), ciascuna istituzione beneficiaria che sia ente creditizio assume — eventualmente in aggiunta ai propri — gli obblighi di riserva dell'aggregato soggetto a riserva dell'istituzione scissa, calcolati sulla base della propria quota di attribuzione. A decorrere dal periodo di mantenimento immediatamente successivo a quello entro il quale la scissione inizia ad avere effetto, a ciascuna istituzione beneficiaria definita come ente creditizio viene accordata una detrazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.»

### *Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE è modificato come segue:

- 1) Alla fine dell'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

«6. In caso di fusione o scissione, i soggetti dichiaranti interessati informano la BCN competente — una volta che l'intenzione di effettuare la suddetta operazione sia diventata di pubblico dominio e con il debito anticipo rispetto alla data di decorrenza della fusione o della scissione — circa le procedure previste per l'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.»

- 2) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 5*

### **Utilizzo delle informazioni statistiche segnalate a norma del regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE**

1. Le informazioni statistiche segnalate dagli enti creditizi in conformità del presente regolamento sono utilizzate da ciascun ente creditizio per calcolare il proprio aggregato soggetto all'obbligo di riserva, in conformità del regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE, del 1° dicembre 1998, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/1998/15) (\*). In particolare, ciascun ente creditizio utilizza tali informazioni per verificare l'adempimento dei propri obblighi di riserva nel corso del periodo di mantenimento.

2. Fatti salvi gli obblighi imposti ai soggetti dichiaranti ai sensi dell'articolo 4 e dell'allegato IV del presente regolamento, gli enti creditizi soggetti all'obbligo di riserva possono comunicare correzioni relative all'aggregato soggetto a riserva e agli obblighi di riserva stessi in conformità delle procedure di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE, del 1° dicembre 1998, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/1998/15).

3. Le disposizioni transitorie e specifiche ai fini dell'applicazione del sistema di riserve minime del SEBC sono stabilite nell'allegato II al presente regolamento. Le disposizioni specifiche dell'allegato in oggetto prevalgono sulle disposizioni generali di cui al regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE.

(\*) GU L 356 del 30.12.1998, pag. 1.»

- 3) L'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

In conformità dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE, il presente regolamento ha effetto a partire dal periodo di mantenimento che ha inizio nel mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 agosto 2000.

*Per il Consiglio direttivo della BCE*

*Il Presidente*

Willem F. DUISENBERG

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE E TRANSITORIE E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUSIONI AVENTI PER OGGETTO ENTI CREDITIZI PER QUANTO CONCERNE L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI RISERVE MINIME**

## PARTE 1

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE****I. Enti creditizi soggetti ad obblighi di segnalazione integrale**

1. Al fine di calcolare correttamente la base per le riserve minime alla quale è applicata un'aliquota di riserva positiva, è necessaria una segnalazione mensile dettagliata relativa ai depositi con scadenza contrattuale superiore a due anni, ai depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni e alle passività per operazioni pronti contro termine degli enti creditizi (EC) nei confronti di enti ("residenti" e di "altri Stati membri dell'Unione monetaria") appartenenti al settore delle "IFM", degli "EC soggetti all'obbligo di riserva, BCE e BCN", del "governo centrale", nonché nei confronti del "resto del mondo". Gli enti creditizi possono inoltre segnalare le posizioni nei confronti delle "IFM diverse dagli EC soggetti all'obbligo di riserva, BCE e BCN" piuttosto che nei confronti delle "IFM" e degli "EC soggetti all'obbligo di riserva, BCE e BCN", purché non ne consegua una perdita di informazioni e purché le posizioni stampate in grassetto non ne risentano. Inoltre, a seconda del sistema nazionale di segnalazione e ferma restando la piena conformità alle definizioni e ai principi di classificazione del bilancio delle IFM di cui al presente regolamento, gli enti creditizi soggetti all'obbligo di riserva possono, in alternativa, comunicare le informazioni necessarie per calcolare la base per le riserve minime, eccetto quelle su titoli negoziabili, conformemente a quanto indicato nell'allegato I, tabella 1, nota 7, purché le posizioni stampate in grassetto non ne risentano.

**II. Schema di segnalazione per gli enti creditizi di «piccole dimensioni»**

2. Ai fini del sistema di riserve minime adottato dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC), gli enti creditizi di "piccole dimensioni" comunicano, come minimo, i dati trimestrali necessari a calcolare l'aggregato soggetto a riserva in conformità della tabella 1A. I suddetti enti si assicurano che le segnalazioni di cui alla tabella 1A siano pienamente conformi alle definizioni e alle classificazioni applicabili nella tabella 1. I dati relativi all'aggregato soggetto a riserva degli enti di "piccole dimensioni" per tre periodi di mantenimento (ciascuno di un mese) sono basati su dati di fine trimestre raccolti dalle banche centrali nazionali (BCN) entro un periodo di 28 giorni lavorativi dalla fine del trimestre di riferimento.

**III. Segnalazione consolidata da parte di un gruppo di enti creditizi soggetti al sistema di riserve minime del SEBC**

3. Previa autorizzazione della Banca centrale europea (BCE), gli enti creditizi soggetti al sistema di riserve minime possono optare per la segnalazione statistica consolidata prevista per un gruppo di enti creditizi soggetti all'obbligo di riserva su un unico territorio nazionale, a condizione che tutti gli enti interessati abbiano rinunciato alla detrazione forfettaria applicabile alla riserva dovuta. Il diritto alla detrazione forfettaria rimane, tuttavia, invariato per il gruppo considerato nel suo insieme. Tutti gli enti interessati sono iscritti separatamente nell'elenco delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) della BCE.
4. Qualora il gruppo, nel suo insieme, rientri nella categoria degli enti creditizi di "piccole dimensioni", esso è tenuto unicamente ad assolvere l'obbligo di segnalazione semplificata previsto per gli enti di "piccole dimensioni". In caso contrario, si applica lo schema di segnalazione integrale.

**IV. La colonna "di cui EC soggetti all'obbligo di riserva, BCE e BCN"**

5. La colonna "di cui EC soggetti all'obbligo di riserva, BCE e BCN" non comprende le passività degli enti dichiaranti nei confronti degli enti elencati come esenti dal sistema di riserve minime del SEBC, ossia quegli enti esenti per motivi non riconducibili a misure di riorganizzazione.
6. L'elenco degli enti esenti comprende esclusivamente gli enti esenti per motivi non riconducibili a misure di riorganizzazione. Gli enti temporaneamente esenti dall'obbligo di riserve minime in quanto oggetto di misure di riorganizzazione sono considerati soggetti all'obbligo di riserva e pertanto le passività nei loro confronti figurano nella colonna "di cui EC soggetti all'obbligo di riserva, BCE e BCN". Tale colonna comprende anche le passività nei confronti di quegli enti che — per l'applicazione della detrazione forfettaria — non sono effettivamente tenuti al mantenimento di riserve presso il SEBC.

## PARTE 2

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

7. La segnalazione delle informazioni sui depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni è volontaria fino a nuovo avviso. Gli enti dichiaranti possono soddisfare i requisiti di segnalazione su base volontaria, ossia possono comunicare dati reali (comprese le posizioni nulle), oppure "dati mancanti" (utilizzando l'apposito simbolo). Una volta optato per la segnalazione dei dati reali, gli enti dichiaranti non possono più comunicare "dati mancanti".

## PARTE 3

**FUSIONI AVENTI PER OGGETTO ENTI CREDITIZI**

8. Ai fini del presente allegato, i termini "fusione", "istituzione incorporata" e "istituzione incorporante" sono utilizzati nell'accezione ad essi attribuita nel regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE del 1° dicembre 1998 sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/1998/15).
9. Per il periodo di mantenimento entro il quale una fusione inizia ad avere effetto, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati e vanno adempiuti in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE.
10. Per i periodi di mantenimento immediatamente successivi, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante vengono calcolati sulla base dell'aggregato soggetto a riserva e delle informazioni statistiche segnalate in conformità del disposto dell'appendice al presente allegato II, se applicabili. Alternativamente, vigono le regole di segnalazione delle informazioni statistiche e di calcolo degli obblighi di riserva di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE.
11. **Deroga temporanea dalle normali procedure di segnalazione per l'istituzione incorporante**

Fatti salvi gli obblighi di cui ai paragrafi precedenti, la BCN competente può autorizzare l'istituzione incorporante ad adempiere i propri obblighi di segnalazione delle informazioni statistiche mediante procedure temporanee, quali ad esempio l'uso di moduli distinti per ciascuna istituzione incorporata nel corso di un certo numero di periodi successivi alla data da cui la fusione ha efficacia. La durata della suddetta deroga dalle normali procedure di segnalazione va limitata nella maggior misura possibile e in ogni caso non estesa oltre i sei mesi dalla data a decorrere dalla quale la fusione inizia ad avere effetto. La deroga non esime l'istituzione incorporante dall'adempire i propri obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE e, se del caso, dall'assumere gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate in conformità del presente allegato.

Tabella 1A

## Dati richiesti su base trimestrale agli enti creditizi (EC) di piccole dimensioni per il calcolo delle riserve minime

	Aggregato soggetto a riserva calcolato come somma di quanto riportato nelle seguenti colonne della tabella 1: (a) - (b) + (c) + (d) + (e) + (f) - (g) + (h) + (i) + (j) + (k)
<b>PASSIVITÀ RIFERITE A DEPOSITI</b> (totale euro e valute non appartenenti all'Unione monetaria)	
<b>9 TOTALE DEPOSITI</b> <b>9.1e + 9.1x</b> <b>9.2e + 9.2x</b> <b>9.3e + 9.3x</b> <b>9.4e + 9.4x</b>	
di cui: <b>9.2e + 9.2x con scadenza contrattuale</b> superiore a 2 anni	
di cui: <b>9.3e + 9.3x rimborsabili con preavviso</b> superiore a 2 anni	Segnalazione volontaria
di cui: <b>9.4e + 9.4x operazioni di pronti contro termine</b>	
Emissioni in essere, colonna (1) — Tabella 1	
<b>TITOLI NEGOZIABILI</b> (totale euro e valute non appartenenti all'Unione monetaria)	
<b>11 OBBLIGAZIONI EMESSE</b> <b>11e + 11x con scadenza contrattuale</b> fino a 2 anni	
<b>11 OBBLIGAZIONI EMESSE</b> <b>11e + 11x con scadenza contrattuale</b> superiore a 2 anni	
<b>12 TITOLI DEL MERCATO MONETARIO</b>	

## Appendice

**Regole specifiche per il calcolo degli obblighi di riserva degli enti creditizi interessati da una fusione <sup>(1)</sup>**

Numero del caso	Tipologia di fusione	Obblighi
1.	Una fusione in cui un ente creditizio soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti creditizi soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche mensili relative al mese precedente.	Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell'istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un'unica detrazione forfettaria.
2.	Una fusione in cui un ente creditizio soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti creditizi di piccola dimensione ed eventualmente uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente.	Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell'istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un'unica detrazione forfettaria.
3.	Una fusione in cui un ente creditizio soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti creditizi soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un mese e la scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche mensili relative al mese precedente.	Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell'istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un'unica detrazione forfettaria. L'istituzione incorporante assume, in aggiunta ai propri, gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al mese precedente la fusione.
4.	Una fusione in cui un ente creditizio soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti di piccole dimensioni ed eventualmente uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente.	Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell'istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un'unica detrazione forfettaria. L'istituzione incorporante assume, in aggiunta ai propri, gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al mese o — secondo l'istituzione — al trimestre precedente la fusione.
5.	Una fusione in cui un ente creditizio di piccole dimensioni (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale ed eventualmente uno o più enti di piccole dimensioni (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al mese precedente.	Si applica la medesima procedura prevista per il caso 1.
6.	Una fusione in cui un ente creditizio di piccole dimensioni (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti di piccole dimensioni (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente.	A partire dal periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione e fino alla prima segnalazione da parte dell'istituzione incorporante dei dati trimestrali conformemente agli obblighi di segnalazione semplificata previsti per gli enti creditizi di piccole dimensioni all'allegato II al presente regolamento, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell'istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un'unica detrazione forfettaria.



Numero del caso	Tipologia di fusione	Obblighi
7.	Una fusione in cui un ente creditizio di piccole dimensioni (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti di piccole dimensioni (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente. Per effetto della fusione, l'ente di piccole dimensioni diventa un ente soggetto ad obblighi di segnalazione integrale.	Si applica la medesima procedura prevista per il caso 2.
8.	Una fusione in cui un ente creditizio di piccole dimensioni (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti di piccole dimensioni (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente.	A partire dal periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione e fino alla prima segnalazione da parte dell'istituzione incorporante dei dati trimestrali conformemente agli obblighi di segnalazione semplificata previsti per gli enti creditizi di piccole dimensioni all'allegato II al presente regolamento, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell'istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un'unica detrazione forfettaria. L'istituzione incorporante assume, in aggiunta ai propri, gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al trimestre precedente la fusione.
9.	Una fusione in cui un ente creditizio di piccole dimensioni (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale ed eventualmente uno o più enti di piccole dimensioni (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un mese e la scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche mensili relative al mese precedente.	Si applica la medesima procedura prevista per il caso 3.
10.	Una fusione in cui un ente creditizio di piccole dimensioni (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti di piccole dimensioni (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente. Per effetto della fusione, l'ente di piccole dimensioni diventa un ente soggetto ad obblighi di segnalazione integrale.	Si applica la medesima procedura prevista per il caso 4.
11.	Una fusione che dà origine a un ente soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) a partire da enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un mese e la scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche mensili relative al mese precedente.	Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un'unica detrazione forfettaria. L'istituzione incorporante assume gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al mese precedente la fusione.
12.	Una fusione che dà origine a un ente soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) a partire da uno o più enti di piccole dimensioni ed eventualmente uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente.	Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un'unica detrazione forfettaria. L'istituzione incorporante assume gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al mese o — secondo l'istituzione — al trimestre precedente la fusione.

Numero del caso	Tipologia di fusione	Obblighi
13.	Una fusione che dà origine a un ente di piccole dimensioni (istituzione incorporante) a partire da uno o più enti di piccole dimensioni (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente.	A partire dal periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione e fino alla prima segnalazione da parte dell'istituzione incorporante dei dati trimestrali conformemente agli obblighi di segnalazione semplificata previsti per gli enti creditizi di piccole dimensioni di cui all'allegato II al presente regolamento, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un'unica detrazione forfettaria. L'istituzione incorporante assume gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al trimestre precedente la fusione.

(<sup>1</sup>) La tabella illustra in dettaglio le procedure più complesse applicate a casi specifici. Per i casi non contemplati nella tabella valgono le normali regole di segnalazione delle informazioni statistiche e di calcolo degli obblighi di riserva indicate nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE.\*